

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI
FUORI DELLA RETE FORMATIVA – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA
LEGALE – DOTT. LUCA SANTORO.**

TRA

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano, codice fiscale n. 02133120150, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Dott. Lorenzo Maria Cecchi, domiciliato per la carica in Roma, Largo Francesco Vito n. 1,

E

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO (di seguito "soggetto ospitante"), con sede Legale Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT), Partita IVA 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto rettorale n. 2232 del 16 dicembre 2015, recante: <<Modifiche al "Regolamento delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli">>;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- lo schema di convenzione relativo alla frequenza di strutture al di fuori della rete formativa, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Cattolica, nella seduta del 26 gennaio 2018;
- il progetto formativo sottoscritto dal Direttore della Scuola di specializzazione in Medicina Legale che autorizza il periodo formativo extra rete.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato I, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;
- il soggetto ospitante dichiara:
 - ☐ di non far parte delle reti formative di altri Atenei;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Medicina Legale il Dott. Luca Santoro, nato a Civita Castellana (VT) il 21/08/1993 residente in Via Monticelli 6 – c.a.p. 01033, codice fiscale SNTLCU93M21C765B medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Medicina Legale dell'Università Cattolica (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3

Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/01/2025 al 30/09/2025; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le Parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'Unità Operativa Semplice di Dipartimento (U.O.S.D.) di Medicina Legale.

Art. 5

Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Art. 6

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7

Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8

Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9

Tutela assicurativa

Per il periodo di formazione extra rete formativa, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi è posta a carico del tirocinante. L'Università assicura il medico ai fini INAIL.

L'invio delle polizze assicurative all'ASL di Viterbo è propedeutico all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della Convenzione.

Art. 10

Sicurezza

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Il tirocinante in formazione specialistica deve essere dotato di tutte le protezioni previste per accedere e operare in zone esposte a radiazioni ionizzanti ed essere sottoposti ai relativi controlli dosimetrici e sanitari. Tali incombenze fanno carico alla struttura convenzionata.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

Il tirocinante dovrà comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'Unità Operativa Semplice di Dipartimento (U.O.S.D.) di Medicina Legale, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il tirocinante è tenuto al rispetto del Regolamento sulla Sicurezza adottato con Deliberazione DG n.2152 del 31/10/2022 consultabile sul sito aziendale (www.asl.vt.it).

Ai soli fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art.37 co.14 bis del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.. All'avvio del tirocinio, l'Università dovrà trasmettere all'ufficio del soggetto ospitante gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, si potrà avviare il percorso di formazione.

Art. 11

Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12

Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento dei dati del medico in formazione specialistica, individuato all'art. 2 della presente convenzione, le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale.

Con riferimento all'attività svolta da parte del tirocinante in formazione specialistica ed al contestuale trattamento dei dati personali e particolari raccolti e/o ottenuti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione è dovere del professionista stesso conformarsi agli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di protezione dei dati ed è designato dalla ASL di Viterbo, autorizzato al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 14

Codice Etico

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi e reperibili sui rispettivi siti aziendali.

Art. 15
Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005,n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- Università Cattolica del Sacro Cuore: postlaurea-rm@pec.ucsc.it
- ASL VITERBO: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Art. 16

Spese

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Università e potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2 della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131 e ss.mm.ii. ed eventuali spese sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'ASL Viterbo e Sapienza Università di Roma in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Viterbo, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 18

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università Cattolica.

Roma, _____

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

(Dott. Lorenzo Maria Cecchi)

FIRMA PER L'ASL VITERBO

(Dott.ssa Simona Di Giovanni)



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI"
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

PROGETTO FORMATIVO

Il Progetto non può superare 18 mesi (periodo massimo di permanenza all'estero nell'intera durata del corso)

Da effettuarsi presso ASL VITERBO

Convenzione del _____ (o lettera d'intenti)

Nominativo dello specializzando	SANTORO LUCA		
Nato a	_____	il	_____
Indirizzo:	_____	Cap	_____ Città: _____
Telefono	_____	e-mail	_____
Codice Fiscale	_____		

Attuale condizione:

iscritto al 3° Anno di corso della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e chirurgia - Sede di Roma

Azienda ospitante ASL VITERBO
Indirizzo VIA E. FERMI N. 15 - Tel. Fax
Sede/i del tirocinio U.O.S.A. MEDICINA LEGALE
Periodi tirocinio n. 9 mesi dal 01/01/2025 al 30/09/2025

Tutor universitario U.C. PROF.SSA SABINA STRANO ROSSI

Tutor aziendale (nome, cognome, qualifica) ..DR. ALESSANDRO PINNAVAIA..
.....DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.S.A. MEDICINA LEGALE.....

Polizze assicurative

- Infortuni professionali per il Rischio HIV e per Epatite "B" e "C"- n. "950N7781" con Zurich Insurance Plc 52,50 % (Delegataria) – ALLIANZ 47,50% (Coassicuratore) (con scadenza 31/12/2024;
- Responsabilità civile verso terzi e operai (RCT RCO) n. "emittenda" con Allianz Spa 70% Delegataria – Generali 30% (Coassicuratrice) - esclusa Responsabilità civile medico-sanitaria (*medical malpractice*) con scadenza 31/12/2024;
- INAIL n. 92952127



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Obiettivi e modalità del tirocinio

RUOLO DI MEDICO LEGALE NELLA ASL
CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI - MEDICINA NECROSCOPICA
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA
COLLEGIO MEDICO LEGALE PORTO D'ARMI - L. 210192
COLLEGIO MEDICO LEGALE AZIENDALE E VITIME
DEL DOVERE - CONGEDI CURA TERMALIE CLIMATICHE
VALUTAZIONE SINISTRI DA RESPONSABILITÀ SANITARIA

Obblighi dello specializzando:

- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- prendere atto che la frequenza non costituisce rapporto di lavoro;
- Al termine del periodo di frequenza presso la struttura esterna, il medico in formazione specialistica dovrà consegnare al Consiglio della scuola, per la valutazione di merito, una relazione sull'attività svolta e un'attestazione sulla frequenza prestata.
- Prima della partenza controllare la scadenza del proprio giudizio d'idoneità e contattare il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).
- al rientro in Sede contattare immediatamente il Servizio di Sorveglianza sanitaria (tel. 063015.8770/0630158771- email: sorveglianza.sanitaria-rm@unicatt.it) per gli adempimenti riguardanti il controllo sanitario (D.L.vo 81/2008, art. 20, comma 2 lettera i).
- qualora lo specializzando debba essere adibito ad attività radioesponenti, contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti. In tutti i casi, il contatto con il servizio di radioprotezione risulta obbligatorio per le seguenti scuole: Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; Cardiocirurgia; Chirurgia vascolare; Fisica Medica; Malattie dell'apparato cardiovascolare; Malattie dell'apparato respiratorio; Medicina nucleare; Neurochirurgia; Ortopedia e traumatologia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Urologia. Contattare prima della partenza il Servizio di Radioprotezione per eventuali adempimenti (indirizzo e-mail: radioprotezione@policlinicogemelli.it tel. n. 06/30154044)

data 15/05/2024

Il medico in formazione specialistica

Il Direttore della Scuola

Il Tutor aziendale